



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II" – APRICENA -

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II" - APRICENA
Prot. 0002404 del 11/02/2021
03 (Uscita)

**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D' INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL
NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO**

L'anno 2021, il mese di Febbraio, il giorno 11, alle ore 12.40, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43;

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

VISTA la nota prot. n 13 42 del 4/02/2021 di convocazione del Dirigente Scolastico,

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia COLIO

PARTE SINDACALE composta da

FLC CGIL rappresentata da.....(cognome e nome)

CISL FSUR rappresentata da.....(cognome e nome)

UIL SCUOLA RUA rappresentata da.....(cognome e nome)

SNALS CONFISAL rappresentata da.....(cognome e nome)

GILDA UNAMS rappresentata da Prof. De Santis con delega prot. in entrata n. 1029 del 01/02/2021

ANIEF rappresentata da.....(cognome e nome).

RSU

BOSCO CONCETTA MARIA RITA

DE SANTIS FRANCESCO



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II" – APRICENA -

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI
IN CASO DI SCIOPERO**

Il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali Rappresentative del comparto istruzione e ricerca, considerato l'articolo 3, comma 2 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d'ora in poi "Accordo"), in data 11/02/2021

stipulano il presente protocollo di intesa.

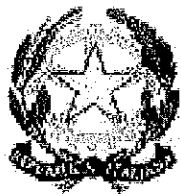
Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le **prestazioni indispensabili** di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere *a) - h)* del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. Prestazioni indispensabili

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

- I. **ISTRUZIONE SCOLASTICA:** Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto al dell'Accordo).
- II. - **IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE:** Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II" – APRICENA -

radioattivi: 1 assistente reparto o laboratorio, 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali);

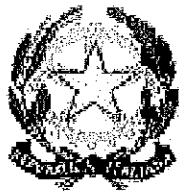
III. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO:

Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

IV. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ': adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Articolo 3. Contingenti

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.2
 - ASSISTENTI TECNICI n 1 per ogni laboratorio
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n.1
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - 1 assistente tecnico
 - 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali);
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - 1 assistente tecnico per laboratorio,
 - 1 collaboratore scolastico
4. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - - Direttore Dei Servizi Generali Ed Amministrativi e/ o n. 1 assistente amministrativo



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II" – APRICENA -

Articolo 4. Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà;
2. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione dei sciopero

Articolo 5. Comunicazioni

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita, tramite circolare, il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Articolo 6 Tempi e Durata

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali per la scuola secondaria di secondo grado (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Articolo 7 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II" – APRICENA -

lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall' accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Articolo 8 NORME FINALI

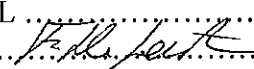
1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della L. n. 146/1990. 2.
2. E' altresì confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. h, della L. n. 146/1990.

Apricena, 11/02/2021

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessia COLIO

Per le Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAI
X GILDA UNAMS... 
ANIEF.....

RSU presenti e firmatarie

